



Città di Randazzo

- Prov. di Catania -

Ordinanza Sindacale Contingibile ed Urgente n. 4 del 30/07/2021

Oggetto: Adozione di misure volte a garantire la quiete pubblica nonché l'incolumità dei cittadini.

IL SINDACO

Premesso che nel Comune di Randazzo e soprattutto nel centro storico, sono localizzati la maggior parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, quali: bar, enoteche, pub, gastronomie e attività di ristorazione nonché altri esercizi similari;

che soprattutto nel periodo estivo l'attività degli esercizi in parola, si intensifica anche per la presenza di cospicui flussi turistici che convergono nella nostra cittadina ad alta vocazione turistica.

Preso atto che gli esercizi pubblici in questione, nelle ore notturne, spesso, diventano poli di attrazione per avventori di bevande alcoliche consumate anche all'aperto nelle vicinanze degli stessi, dando a volte origine a fenomeni di degrado e di allarme sociale, con conseguente compromissione della qualità della vita delle persone residenti in zona, della sicurezza dei cittadini e delle comuni regole di vita civile.

Preso atto altresì, che quasi quotidianamente, pervengono da parte di singoli cittadini lamentele ed esposti, i quali riguardano situazioni di disturbo nelle ore notturne della quiete pubblica, di degrado e di alterazione del decoro urbano.

Considerato che, prevalentemente nelle ore serali e notturne, esiste la necessità di un opportuno equilibrio tra i contrapposti interessi di frequentatori e residenti, mediante una ridefinizione degli orari di chiusura dei locali pubblici, nonché esortando i gestori degli stessi a forme di collaborazione sull'ordinata fruizione degli spazi adiacenti i propri locali.

Valutato attentamente le lamentele reiterate dai cittadini residenti nel centro storico, secondo cui l'accentuarsi delle condotte incivili incidono sulla sicurezza ed il decoro urbano, al punto da provocare altre negative conseguenze, quali: problemi di sicurezza urbana e ordine pubblico, cagionati o aggravati dall'abuso di sostanze alcoliche da parte di avventori, che possono destare allarme sociale, comprovati dagli esiti delle azioni delle forze di polizia, chiamate frequentemente ad intervenire per la repressione di attività illecite e di disturbo alla quiete pubblica, oltre che di comportamenti indecorosi ed in contrasto con le regole del vivere civile, date da ripetute violazioni di norme poste a tutela del decoro e dell'igiene ambientale, e con aggravio dei costi pubblici di pulizia.

Osservato altresì, che se da un lato, occorre favorire l'ordinato svolgimento delle attività di divertimento e di aggregazione sociale, come pure le iniziative economiche di settore, dall'altro, non si deve trascurare il dovere di assicurare la qualità della vita urbana, le esigenze di igiene e la quiete pubblica, quali diritti individuali e tutela di interessi collettivi.

Considerato che il provvedimento comunale che dispone la riduzione dell'orario notturno di un pubblico esercizio operante nell'area in cui si verificano rumorosi assembramenti costituisce uno strumento adeguato per rimuovere il pregiudizio per la quiete pubblica, una volta che sia stato stabilito un nesso causale tra gli assembramenti medesimi ed il locale, a prescindere da qualsiasi profilo di responsabilità soggettiva da parte del gestore, e della riconducibilità degli stessi al pubblico esercizio, ovvero alle aree pubbliche limitrofe.

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di provvedere a tutela della cittadinanza, dei residenti e del decoro urbano, oltre che dell'ordine e della sicurezza pubblica per prevenire i comportamenti di irresponsabilità ed intemperanza, che si manifestano nelle ore serali e notturne e possono determinare gravi danni all'incolumità fisica delle persone e porre a repentaglio la sicurezza delle zone in questione.

Considerato ancora che l'emergenza sanitaria legata all'epidemia da COVID-19 è tutt'altro che terminata, che la campagna di vaccinazione è ancora lontana dall'essere conclusa, e che si impone pertanto una maggiore attenzione, a tutti i livelli, sull'applicazione di ogni misura di prevenzione atta a contrastare la diffusione del contagio.

Visto che, in questi ultimi giorni, i numeri del contagio hanno ripreso a salire in maniera preoccupante in tutt'Italia, e con un certo rilievo in Sicilia.

Ritenuto quindi di dover intervenire - con precise e finalizzate limitazioni - sull'orario di chiusura degli esercizi di cui alla presente Ordinanza;

PER OGNI MOTIVAZIONE SOPRA ESPOSTA

Visto l'art. 50, c.5, del D.L.gs 267/2000 che richiama la specifica condizione dell'emergenza sanitaria;
Visto l'art.54 c.2, D.L.gs 267/2000 che attribuisce al Sindaco l'adozione, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento Giuridico, l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
Visto lo Statuto del Comune di Randazzo

ORDINA

che i pubblici esercizi presenti su tutto il territorio comunale chiudano entro e non oltre le ore 02.30 di ciascun giorno feriale e festivo;

DISPONE

che la somministrazione di alimenti e bevande, negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande e attività assimilate, è consentita oltre l'orario fissato con la presente Ordinanza, limitatamente alle sole persone alloggiate;

SONO ESCLUSI DALLE SUDETTE LIMITAZIONI DI ORARIO

gli intrattenimenti per le cerimonie di matrimonio, battesimo, comunione, cresima e festeggiamenti di ricorrenze varie, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni di prevenzione relative all'epidemia di COVID-19.

COMUNICA

Che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero, in alternativa, al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

AVVISA

Che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice Penale, se il fatto non costituisce reato più grave.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia notificata a tutti i titolari di esercizi pubblici del comune di Randazzo e che la stessa sia pubblicata all'Albo Pretorio on line ed inserita sul sito internet istituzionale.
Che la presente Ordinanza sia trasmessa alle OO.SS. di categoria, al Comando di P.M. e alla squadra di Polizia Ambientale ed Ecologica del Comune di Randazzo, alla Compagnia e alla Stazione dei Carabinieri di Randazzo.



Il Sindaco
Francesco Sgroi